

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 2

OGGETTO: Affidamento del servizio per la gestione dell'Asilo Nido Comunale - anno 2012/2013. **Contratto d'appalto.**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatredici (2013) il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Nicola Falcone, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nominato con Decreto Sindacale n. 16 del giorno 02 agosto 2010, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente il Settore 1 – Servizi alla Persona, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabria, rione Caci-
li, 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante della società “VITASI”, Cooperativa Sociale, con sede legale in Bagnara (RC), rione Caci-
li, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria

Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria in data 12 giugno 2006 con il numero R.E.A. 166218, società mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Cooperativa Sociale Vibosalus, con sede in Ionadi (VV), via Gandhi III trav. (partita IVA 03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia in data 28 luglio 2011, con il numero R.E.A. 167829, impresa mandante;

giusto contratto di Associazione Temporanea di Imprese sottoscritto a Reggio Calabria in data 11 luglio 2012 e acquisito agli atti del Comune; Associazione che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Dell'identità delle sopra costituite Parti io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le Parti premettono e dichiarano quanto appresso:

- che con determinazione del Dirigente il Settore 1 - Servizi alla Persona n. 64 del 15 giugno 2012 è stata indetta una procedura aperta relativa all'affidamento del servizio per la gestione dell'Asilo Nido Comunale - anno 2012/2013, dell'importo presumibile a base d'asta di €. 95.000,00 (euro novantacinquemila/00) IVA compresa, da tenersi ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e sono stati approvati, altresì gli atti tecnici di gara;
- che la spesa necessaria è stata impegnata sui fondi del bilancio comunale, giusta determinazione del Dirigente il Settore 1 - Servizi alla Persona n. 77 dell'11 luglio 2012, integrata con determinazione n. 138 del 05 ottobre 2012;
- che con verbali di gara n. 1 del 28 agosto 2012, n. 2 e n. 3 del 04 settembre

2012, n. 4 del 12 settembre 2012, il servizio innanzi descritto è stato aggiudicato provvisoriamente all'ATI Vitasì – Vibo Salus, per l'importo complessivo di €. 81.298,08 (euro ottantunomiladuecentonovantotto/08) oltre IVA;

- che al punto 3 del bando di gara veniva precisato che, nel caso in cui il numero dei bambini non superasse le trenta unità, sarebbe stata applicata una riduzione del 10% sull'importo di aggiudicazione;

- che, pertanto, l'importo di aggiudicazione da riconoscere all'Appaltatore è di €. 73.168,27 (settantatremilacentosessantotto/27) oltre IVA al 4%;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti posseduti dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per come previsto dal bando di gara, e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 1 – Servizi alla Persona n. 138 del 05 ottobre 2012, sono stati approvati i verbali di gara e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore;

- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato, rispettivamente in data 14 e 15 novembre 2012 che, nei propri confronti, non esistono cause di divieto, decadenza, sospensioni di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i. ora D.Lgs. n. 159/2011;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti delle due imprese associate, richieste, in applicazione del protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura

di Vibo Valentia, con raccomandata prot. n. 55476, in data 16 novembre 2012;

- che entrambe le Cooperative che costituiscono l'ATI hanno dichiarato, in sede di gara, di non essere tenute al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68;

- che, a seguito di richiesta telematica del 20 novembre 2012 da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS-INAIL di Reggio Calabria, in data 07 dicembre 2012, ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Cooperativa Sociale Vitasì che si allega al presente atto in forma digitale;

- che la Cooperativa Sociale Vibosalus, ha dichiarato, in data 21 gennaio 2013, di non essere tenuta alla produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in quanto Cooperativa senza dipendenti;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente contratto sono depositati presso il Settore 1 – Servizi alla Persona;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio per la gestione dell'Asilo Nido Comunale per il periodo 1 settembre 2012 – 15 luglio 2013.

ARTICOLO 2: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 73.168,27 (settantatremila

centosessantotto/27) oltre IVA al 4%.

La somma verrà corrisposta con quote mensili per i mesi di servizio prestato, previa presentazione di regolare fattura.

ARTICOLO 3: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG assegnato all'intervento.

ARTICOLO 4: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità di cui alle disposizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto che viene firmato dalle Parti in forma digitale in segno di conoscenza ed accettazione e come tale si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di

Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 5: Risoluzione e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 6: Clausola arbitrale.

Eventuali controversie fra il Comune e l'Appaltatore saranno devolute alla magistratura ordinaria. E' esclusa, pertanto, la clausola arbitrale.

ARTICOLO 7: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.455,00 (euro ottomilaquattrocento cinquantacinque/00) a mezzo polizza fidejussoria n. 800300135 rilasciata dalla compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Reggio Calabria (codice agenzia n. 8003), in data 27 novembre 2012.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa di R.C.T., n. 4146, rilasciata dalla compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Reggio Calabria (codice agenzia n. 8003), in data 03/12/2012, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) dalla quale risulta una copertura contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nell'esecuzione del

servizio, sollevando il comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 8: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

ARTICOLO 9: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

ARTICOLO 10: Domicilio dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

ARTICOLO 11: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 12: Registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gode dell'esenzione dell'imposta di bollo.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente

contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 13: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante sistemi informatici su n. 8 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 1: Adriana Teti

L'APPALTATORE: Vittoria Careri

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1) a 13) come sopra riportati.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 1: Adriana Teti

L'APPALTATORE: Vittoria Careri

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone